

STATUTO

Associazione IDRA



Art. 1 Denominazione

- Sotto la denominazione IDRA è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- L'Associazione può farsi iscrivere nel registro di commercio se il Comitato direttivo lo ritiene necessario per il perseguimento dello scopo sociale. È in ogni caso riservato l'art. 61 cpv. 2 CCS.



Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede a Lugano (TI), c/o Noah Sartori, via Griscia 5, 6965 Cadro.



Art. 3 Neutralità

L'Associazione IDRA è un'organizzazione apartitica e aconfessionale. È esclusa la partecipazione a qualsiasi campagna elettorale o politica così come il sostegno diretto o indiretto a qualsivoglia partito o candidato.

Art. 4 Scopo

"L'associazione ha quale fine l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, con lo scopo di stimolare l'aggregazione degli attori culturali attivi sul territorio ticinese, svizzero e internazionale e il dibattito su questioni che riguardano l'arte, la cultura, il territorio e l'etica."

Art. 5 Mezzi finanziari

- Per il finanziamento dello scopo l'associazione potrà esercitare attività commerciali legate agli eventi, locare o sublocare superfici di proprietà o concesse in gestione, cercare sponsor e soci sostenitori oppure beneficiare di contributi pubblici o di entità pubbliche o private a sostegno d'iniziative simili all'associazione IDRA.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 2022, il Comitato direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 6 Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e/o altre associazioni, svizzere o straniere, in numero illimitato, che per la loro attività di lavoro o per il loro principio personale sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Art. 7 Categorie di soci

I soci sono classificati in:

- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e sono esenti dal pagamento della tassa sociale.
- soci attivi: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione. La ratifica della loro ammissione compete al Comitato direttivo. Sono esenti dal pagamento della tassa sociale.
- soci ordinari: coloro che sostengono l'associazione e che partecipano regolarmente alle attività promosse dalla stessa. Tali soci sono tenuti al versamento della tassa sociale.

Art. 8 Doveri dei soci

- I soci sono tenuti ad attenersi alle norme statutarie, a quelle del regolamento interno dell'Associazione e ad eseguire le disposizioni del Comitato direttivo.
- Essi sono pure tenuti a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutarî.
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese legalmente dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 Tassa sociale

Dal momento in cui entrano a far parte dell'Associazione, i soci ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo, il cui importo viene stabilito in CHF 50.-. La tassa sociale è valida per l'anno in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno sociale.

Art. 10 Qualità di socio

La qualità di socio attivo si acquista su invito del Comitato direttivo e in alcuni casi su domanda degli interessati. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Comitato direttivo. Per acquistare la qualità di socio attivo, ad eccezione di coloro che sono intervenuti personalmente all'assemblea costitutiva o sono stati invitati dal Comitato direttivo, è necessario dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'Associazione.

La qualità di socio ordinario si acquista su invito del Comitato direttivo e/o su domanda degli interessati. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Comitato direttivo. I soci ordinari non hanno diritto di voto.

La qualità di socio si perde:

- per decadenza, a seguito della perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- per esclusione, dovuta ad accertati e gravi motivi di incompatibilità.
- per mancato pagamento della quota annuale.

Il Comitato direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Art. 11 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci attivi,
- L'Assemblea generale,
- Il Comitato direttivo,
- L'Ufficio di revisione, laddove designato.

Art. 12 L'Assemblea dei soci attivi:

L'Assemblea dei soci attivi è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno, o qualora un numero pari ad un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci attivi decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- dietro proposta del Comitato direttivo, risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- nomina il Presidente, elegge il Comitato direttivo, e decide la revoca degli stessi;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare;
- delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci fondatori e i soci attivi. I soci fondatori e i soci attivi hanno lo stesso diritto di voto in Assemblea.

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci attivi a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto; fanno eccezione la decisione di modifica dello statuto sociale, la revoca del Consiglio direttivo, lo scioglimento dell'Associazione e gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto medesimo, per i quali sia richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati, qualora siano presenti tutti i soci e nessuno si opponga.

Art. 13 L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo di confronto dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo o dall'Assemblea dei soci attivi ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione elettronica inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea generale non ha potere decisionale. L'organo viene convocato in particolare:

- resoconto annuale dell'attività svolta
- confronto e raccolta di idee
- comunicazione degli obiettivi futuri

Hanno diritto di intervenire i soci fondatori, i soci attivi ed i soci ordinari.

Art. 14 Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il membro di diritto, vale a dire il Presidente dell'Associazione.

I membri del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci attivi, entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di cinque anni. Essi sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'allestimento del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide quando ottengono l'approvazione della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato sono raccolte in appositi verbali, firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da segretario.

Il Comitato direttivo non riceve onorari ma solo rimborso spese vive.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il diritto e il dovere di curare gli interessi della stessa.

Esso provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari, ed in particolare:

- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- esegue le direttive d'ordine generale impartite dall'Associazione e delibera sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- convoca l'assemblea generale dell'Associazione;
- rettifica le domande per l'ammissione dei nuovi soci, rispettivamente circa l'esclusione di soci;
- dà pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica cinque anni, ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; al medesimo spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale, a cui sovrintende.

In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, questo viene sostituito da un altro membro del Comitato, designato, per quanto possibile, dal Presidente, o, in caso contrario, dalla maggioranza dei membri di Comitato.

Previo accordo interno della maggioranza dei membri di Comitato, al Presidente dell'Associazione spetta la firma congiunta con un membro del Comitato designato degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 16. L'organo di revisione, laddove designato

L'Assemblea dei soci attivi è competente a nominare l'ufficio di revisione della società; essa può rinunciarvi qualora:

- la società non è soggetta all'obbligo della revisione ordinaria a norma dell' art. 69b CCS,
- tutti i soci vi acconsentono,

- non vi sono all'interno dell'Associazione soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi per la società, che richiedono la revisione limitata dei conti.

La rinuncia dei soci alla revisione vale anche per gli anni seguenti.

A norma dell'art. 69b cpv. 4 CCS, l'Assemblea può decidere di istituire una Commissione di revisione dei conti, composta da due membri, soci dell'associazione, nominati dall'Assemblea dei soci attivi per un periodo biennale, con possibilità di rielezione.

Non possono farne parte i membri del Comitato direttivo. La Commissione di revisione dei conti controlla i conti dell'Associazione e presenta un rapporto scritto all'Assemblea dei soci attivi.

Ogni socio può tuttavia richiedere la revoca della Commissione dei conti e l'instaurazione di una revisione limitata ai sensi dell'art. 69b CCS e la nomina dell'ufficio di revisione abilitato a norma di legge, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci attivi, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'Assemblea espressamente convocata.

Art. 18 Liquidazione

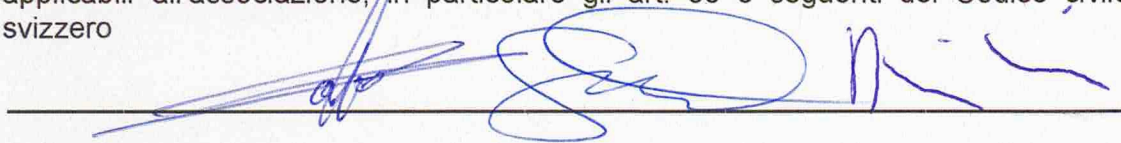
In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con fini statuari simili e posto al beneficio dell'esonero fiscale.

Art. 19 Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all'associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero



Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea costitutiva, svoltasi Lugano (TI) il 19 dicembre 2021